CAMERA DEI DEPUTATI N. 157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, DE CAPUA, LA PENNA, BERTÈ, VILLA, FRACASSI, CAIAZZA, ALBA, AMODIO, SIMONACCI, RADI, BIANCHI FORTUNATO, CASTELLUCCI, ELKAN, SINESIO, ARMATO, STORTI, SCALIA, AGOSTA, CANESTRARI, ISGRÒ, IMPERIALE, SAMMARTINO, TITOMANLIO VITTORIA

Presentata il 27 giugno 1963

Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il complesso problema dell'esistenza in Italia di un vastissimo numero di mutilati e invalidi civili e del loro possibile inserimento nella società civile è stato uno dei temi più vivacemente discussi durante la terza legislatura della Repubblica.

A seguito di una lunga, vasta e tenace azione della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili – convegni, assembee in quasi tutte le città d'Italia, « Marcia del dolore » di ventimila (maggio 1961) e « raduno » di trentamila mutilati a Roma – quel problema, portato convenientemente alla ribalta della coscienza e della responsabilità del popolo italiano, ha trovato nelle provvidenze disposte dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, una sua iniziale soluzione attraverso il collocamento obbligatorio al lavoro e la qualificazione professionale dei mutilati, la cui quantità e gravità di mutilazione non pregiudichi una qualsiasi possibilità di impiego.

Ma restano insoluti aspetti enormemente interessanti di quel complesso e drammatico problema: l'assistenza di ogni tipo, il recupero fisico, morale e civile dei mutilati, la possibilità di vita degli inabili a qualsiasi lavoro.

Questo terzo aspetto pare ai proponenti il più grave dell'esistenza travagliata dei poveri mutilati civili: ché, sino a quando essi han modo di muoversi e d'agire trovano chi o per compassione o per volontà di sfruttamento offre loro una possibilità, per lo più misera e mortificata, di vivacchiare; ma chi aiuta gli inabili ? Sino a qual punto essi, contro la loro volontà, pesano sulla famiglia sicché questa talvolta se ne disfa in maniera non sempre onorata.

Per tali motivi, che dovunque sono sotto lo sguardo dei cittadini, i proponenti ritengono urgente dovere della comunità offrire agli invalidi civili, e grandi e piccoli, una sia pur elementare tranquillità di vita attraverso una modesta pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutilati e invalidi civili, che abbiano superato la età minima richiesta per l'assunzione al lavoro e che siano permanentemente o temporaneamente inabili a proficuo lavoro,

iscritti negli appositi elenchi compilati dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, hanno diritto ad una pensione non reversibile rispettivamente permanente o temporanea di importo pari al minimo della pensione di inabilità corrisposta dall'I.N.P.S.

Alle famiglie dei minori dichiarati mutilati ed invalidi civili dalle Commissioni di cui al comma precedente e che non abbiano raggiunto l'età lavorativa, qualora vivano in famiglia, è concesso un assegno mensile uguale al valore della retta corrisposta dal Ministero dell'interno per il ricovero in Istituto dei minori in stato di bisogno.

I benefici previsti dalla presente legge sono concessi qualora i mutilati e invalidi civili di cui al primo comma e le famiglie dei mutilati e invalidi civili di cui al secondo comma, non godano di un reddito superiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare.

ART. 2.

Coloro che intendono godere dei suddetti benefici dovranno rivolgere domanda al Ministero del lavoro tramite la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili o direttamente, corredata da:

1°) certificato di nascita;

2°) stato di famiglia;

3°) certificato di residenza;

4°) certificato della Commissione provinciale di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo;

5°) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestanti le condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.

ART. 3.

All'onere di lire 18.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni del bilancio.